



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte gius. UE, sez. II, 13 gennaio 2022, C-110/20, appalti pubblici, rispetto del diritto all'ambiente e pari accesso alle gare.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

2. Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2022, n. 268, annullata la nomina del Presidente della Corte di cassazione;
3. C.g.a., sez. giur., 14 gennaio 2022, n. 53, alla Adunanza plenaria la decorrenza dei termini per l'avvio del procedimento disciplinare a carico di militare a seguito di giudicato penale;
4. Cons. Stato, Ad. plen., 12 gennaio 2022, n. 1, sulla questione relativa agli effetti della dichiarazione di dissesto dell'ente locale;
5. Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 179, sulla legittimazione passiva del solo Ministero dell'interno nei giudizi di risarcimento del danno derivante dal ritardo con cui il sindaco ha adottato un provvedimento, quale ufficiale del Governo;
6. Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148, sul contributo di costruzione per la ricostruzione post bombardamento di San Lorenzo;
7. Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 10, trattazione da remoto della causa per l'elevato rischio di contagi da Covid-19 anche conseguente alla trasferta aerea per spostarsi dalla Sicilia;
8. T.a.r. per il Lazio, sezione III *quater*, 15 gennaio 2022, n. 419, annulla la circolare del Ministero della salute che impedisce di somministrare determinate cure domiciliari, in caso di contagio da Covid-19;

9. [T.a.r. per le Marche, sez. I, 11 gennaio 2022, n. 7](#), solleva questione di legittimità costituzionale sulla possibilità di effettuare tamponi Covid-19 anche presso le parafarmacie;
10. [T.a.r. per la Campania, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 19](#), è sospesa l'ordinanza del presidente della Regione Campania che rinvia al 29 gennaio 2022 la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, elementari e secondaria di primo grado;
11. [T.a.r. per l'Emilia Romagna, sez. I, 10 gennaio 2022, n. 7](#), ordine alla Asl di somministrare, come prima dose, il vaccino di marca Pfizer.

Normativa ed altre novità di interesse

12. [Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1](#) – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022; in vigore dall'8 gennaio 2022).

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

Uno Stato membro può, nei limiti geografici che ha fissato, rilasciare a uno stesso operatore più permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi quali il petrolio e il gas naturale, per aree contigue, a condizione di garantire a tutti gli operatori un accesso non discriminatorio a tali attività e di valutare l'effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull'ambiente.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione II, sentenza 13 gennaio 2022, C-110/20, Regione Puglia contro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nei confronti di Global Petroleum Ltd.](#)

La Corte di giustizia UE ha evidenziato che una normativa nazionale che prevede un limite massimo all'estensione dell'area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, è conforme al diritto dell'Unione.

Ciò tuttavia a una duplice condizione: in primo luogo, una tale concessione deve poter garantire l'esercizio ottimale dell'attività di ricerca di cui trattasi a livello sia tecnico che economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22. In secondo luogo, nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale, occorre tenere conto dell'effetto cumulativo dei progetti che possono avere un impatto notevole sull'ambiente presentati da tale operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi.

Per questi motivi la Corte di giustizia UE ha dichiarato che:

La direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede un limite massimo all'estensione dell'area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi, ma non vieta espressamente di rilasciare a uno stesso operatore più permessi per aree contigue che insieme coprano una superficie superiore a detto limite, purché una tale concessione possa garantire l'esercizio ottimale dell'attività di ricerca di cui trattasi sotto il profilo tanto tecnico quanto economico nonché la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 94/22. Occorre altresì vagliare, nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale, l'effetto cumulativo dei progetti che possono avere

un impatto notevole sull'ambiente presentati dal suddetto operatore nelle sue domande di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione della Giustizia amministrativa.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(2)

La V sezione ha annullato la nomina del Presidente della Corte di cassazione.

[Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 14 gennaio 2022, n. 268 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Urso](#)

Per consolidata giurisprudenza, il testo unico sulla dirigenza giudiziaria - difettando la clausola legislativa a regolamentare e riguardando comunque una materia riservata alla legge (art. 108, 1° comma, Cost.) - non costituisce un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicitazione della discrezionalità del C.s.m. a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione, o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge: vale a dire si tratta soltanto di una delibera che vincola in via generale la futura attività discrezionale dell'organo di governo autonomo.

In ipotesi di denunciato contrasto con il citato testo unico, dunque, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve vagliare se in concreto siano stati indicati e adeguatamente dimostrati esistenti i presupposti per derogarvi.

Il testo unico, a fronte delle previsioni dell'art. 12 d.lgs. n. 160 del 2006 in relazione al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (fra cui le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, cui si riferisce in particolare il citato art. 12, comma 11, d.lgs. n. 160 del 2006) individua i due parametri generali delle «attitudini» e del «merito» ai fini della valutazione comparativa dei candidati, che confluiscono in un giudizio finale «complessivo e unitario» (art. 2, comma 1, testo unico).

In relazione alle attitudini il testo unico distingue poi due categorie di indicatori utili alla valutazione individuale e comparativa dei magistrati: gli indicatori «generali», di cui agli artt. 6 ss. del testo unico (Sezione I, Capo I, Parte II), e gli indicatori «specifici», previsti dagli artt. 14 ss. (Sezione II del medesimo Capo).

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiaramente posto in risalto, in proposito, che lo «speciale rilievo» attribuito agli indicatori specifici ex art. 26, comma 3, testo unico va inteso “nel senso, evidenziato dalla relazione illustrativa del T.U., che ‘gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva’, in ordine alle caratteristiche dell’incarico da conferire.

Ciò non esclude che il C.s.m., organo di rilievo costituzionale cui solo spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, nonché le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (ex art. 105 Cost.) per garanzia dell’indipendenza dell’ordine giudiziario, sia titolare - per quanto qui di rilievo, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi - di un’ampia discrezionalità, il cui contenuto resta estraneo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di

motivazione, senza alcun apprezzamento che possa sconfinare nella valutazione di opportunità, convenienza o condivisibilità della scelta.

In relazione alla questione specifica, la V sezione ha precisato che l'oggettiva consistenza dei dati curriculari ne avrebbe richiesto una (ben diversa e) più adeguata motivazione in ordine alla conclusione di ritenuta equivalenza dei profili dei candidati, conclusione che non risulta invece allo stato esplicabile né ragionevolmente intellegibile alla luce dello scarso passaggio motivazionale speso dal C.s.m. al riguardo.

Tanto in più in un caso, quale quello in esame, in cui l'importanza del posto a concorso, gli eccellenti profili dei candidati in competizione e la indiscutibile rilevanza dei loro *curricula* impongono - oltre all'attenta, accurata e completa ricognizione di tutti gli aspetti della rispettiva carriera, anche attraverso la opportuna comparazione - un particolare obbligo di motivazione, puntuale ed analitico, tale da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro.

Ferma infatti l'esclusiva attribuzione al C.s.m. del merito delle valutazioni, su cui non è ammesso alcun sindacato giurisdizionale, nella specie la motivazione posta a fondamento della valutazione si manifesta gravemente lacunosa e irragionevole.

Ne consegue che è illegittima la nomina del Presidente della Corte di cassazione per carenza di motivazione, particolarmente necessaria a fronte, rispetto all'altro candidato, di una minore anzianità all'interno della Cassazione (venticinque anni contro i cinque di Curzio) e di un numero minore di sentenze depositate, ferma restando l'ulteriore attività valutativa del C.s.m., tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato l'annullamento, restando pertanto piena (ed esclusiva) la discrezionalità delle valutazioni di merito sulla prevalenza di un candidato rispetto agli altri.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 14 gennaio 2022, n. 267, ha annullato anche la nomina del Presidente aggiunto della Corte di cassazione.

(3)

Alla Adunanza plenaria la decorrenza dei termini per avvio del procedimento disciplinare a carico di militare a seguito di giudicato penale.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, ordinanza, 14 gennaio 2022, n. 53 – Pres. De Nictolis, Est. Boscarino](#)

Vanno rimesse all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le questioni su come vada individuato il *dies a quo* dell'avvio del procedimento disciplinare militare di stato nell'ipotesi di giudicato parziale; qualora il *dies a quo* si riferisca al passaggio in giudicato della decisione parziale, si chiede ulteriormente se il termine vada individuato nella data in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del ricorso per cassazione, da cui desume che alcuni capi non sono stati impugnati e dunque sono passati in giudicato; ovvero nella data in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del dispositivo della decisione della Cassazione; o, ancora, nella data in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e della sentenza integrale della Cassazione.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(4)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla questione relativa agli effetti della dichiarazione di dissesto dell'ente locale.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 12 gennaio 2022, n. 1 – Pres. Patroni Griffi, Est. Lotti](#)

La disciplina normativa sul dissesto del Comune, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo, con l'unico limite rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(5)

Sulla legittimazione passiva del solo Ministero dell'interno nei giudizi di risarcimento del danno derivante dal ritardo con cui il sindaco ha adottato un provvedimento, quale ufficiale del Governo.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza, 11 gennaio 2022, n. 179 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)

Nel caso in cui il Sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo, abbia adottato un provvedimento, ex art. 54 T.u.e.l., tardivamente, e da tale ritardo, sia scaturito un danno nei confronti di terzi, la legittimazione passiva nel giudizio promosso dalla parte danneggiata al fine di ottenere il risarcimento, è soltanto del Ministero dell'interno; in tal caso, infatti: a) ad essere azionata

in giudizio è esclusivamente la domanda di risarcimento del danno connessa al (mancato tempestivo) esercizio del potere di ordinanza; b) il Sindaco ha agito, non nella veste di amministratore locale, ma nella qualità di ufficiale di Governo, non rilevando, pertanto, a tal fine, la portata nazionale o meramente locale dell'interesse pubblico sottostante. Alle medesime conclusioni si perviene in tutti i casi di richiesta di pagamento di somme a titolo indennitario. Viceversa, a conclusioni opposte si perviene nel caso di proposizione di domanda di annullamento di provvedimenti posti in essere dal sindaco sempre nella sua qualità di ufficiale di Governo essendo prevalente, ai fini della legittimazione passiva, l'elemento della incardinazione del sindaco all'interno della compagine organizzativa dell'ente.

(6)

Il contributo di costruzione per la ricostruzione post bombardamento di San Lorenzo.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 gennaio 2022, n. 148 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)

Considerato che il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste solo nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime secondo modalità eque per la comunità, nel caso di ristrutturazione edilizia, il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel momento in cui l'intervento va a determinare un aumento del carico urbanistico, il che può verificarsi anche nel caso in cui la ristrutturazione non interessi globalmente l'edificio, ma, a causa di lavori anche marginali, ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica. Nella fattispecie ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione rileva la circostanza che l'avvenuta edificazione non

può non aver determinato un aumento del carico urbanistico laddove sul terreno era in precedenza ubicato un rudere - come effetto dei noti bombardamenti della zona risalenti all'anno 1943 - rispetto al quale, vista la consistenza risibile delle asserite attività ivi svolte, non si poteva registrare alcun effettivo carico socio-economico da portare quantomeno in deduzione ideale da quanto richiesto a titolo di oneri di urbanistici..

(7)

Trattazione da remoto della causa per l'elevato rischio di contagi da Covid-19 anche conseguente alla trasferta aerea per spostarsi dalla Sicilia.

[Consiglio di Stato, sezione VI, decreto cautelare, 10 gennaio 2022, n. 10 – Pres. Volpe](#)

Non può essere accolta l'istanza di trattazione da remoto della causa portata in udienza, che sia motivata dall'"elevato rischio manifestatosi nei giorni immediatamente precedenti l'udienza" del 13 gennaio 2022 e in relazione "allo spostamento con trasferta aerea dei difensori, tutti residenti in Sicilia", non sussistendo né le "situazioni eccezionali" né "i provvedimenti assunti dalla pubblica autorità" a cui si riferisce l'art. 7 *bis*, d.l. n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126 del 2021, come modificato dall'art. 16, comma 5, d.l. n. 228 del 2021.

(8)

Il T.a.r. annulla la circolare ministeriale sulle cure domiciliari da Covid-19 che anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all'esperienza diretta maturata dai medici.

[T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione III *quater*, sentenza, 15 gennaio 2022, n. 419, Pres. Savoia, Est. Vitanza](#)

E' onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l'esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito.

La prescrizione dell'AIFA, come mutuata dal Ministero della salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l'utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVID- 19 come avviene per ogni attività terapeutica.

Quindi, il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale.

(9)

Il T.a.r. solleva questione di legittimità costituzionale sulla possibilità di effettuare tamponi Covid-19 anche presso le parafarmacie.

[T.a.r. per le Marche, sezione I, ordinanza, 11 gennaio 2022, n. 7, Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio](#)

Va sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui è riservata alle sole farmacie – e non anche alle parafarmacie –

l'effettuazione dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM ed i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(10)

È sospesa l'ordinanza del presidente della Regione Campania che rinvia al 29 gennaio 2022 la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, elementari e secondaria di primo grado.

[T.a.r. per la Campania, sezione V, decreto cautelare 10 gennaio 2022, n. 19, Pres. Abbruzzese](#)

È sospesa, in via cautelare monocratica, l'ordinanza del presidente della giunta regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, impugnata da alcuni genitori di minori frequentanti la scuola dell'obbligo (elementari e medie), nella parte in cui dispone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022; tale ordinanza, infatti, si pone in contrasto con il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 (che ha, in parte qua, ripreso e ampliato quanto era stato già disposto dall'art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111) e, quindi, da una normativa di rango primario, e sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo.

Ha chiarito il decreto che l'ordinanza regionale, in ragione della estrema contagiosità della nuova variante denominata "omicron", intenderebbe "contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus

COVID-19", sul presupposto della sua astratta ammissibilità, legittimità e riconducibilità al *genus* delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute, mediante le quali sarebbe possibile individuare misure più restrittive rispetto a quelle assunte a livello generale in presenza di accertato aggravamento del rischio sanitario.

Ha aggiunto che il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1, in sostanziale concomitanza con l'ordinanza impugnata, sul presupposto della "straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica" e di "rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus", ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale nei settori contemplati (tra l'altro accogliendo talune delle istanze veicolate nella Conferenza Stato-Regioni), imponendo l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni, salve le eccezioni ivi previste, e, per quanto specificamente rileva, individuando, all'art. 4, puntualmente, la disciplina per la "gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" (e, segnatamente: sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell'infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primaria; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di "almeno due casi di positività nella classe", ecc.); e predisponendo, altresì, "misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica" (art. 5). Tali misure attuano, specificano e ampliano quanto già disposto dall'art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111. Tale normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all'eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di "prevenire il contagio" e di garantire, nel contempo, il loro espletamento "in presenza", il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l'emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura "contingibile", presuppongono che non sia possibile

individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente già esistente, allo stato, in diritto positivo.

Non residua, dunque, spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell’ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell’incidente di costituzionalità.

(11)

Il T.a.r. si pronuncia sull’obbligo di somministrare, come prima dose, il vaccino di marca Pfizer.

[T.a.r. per l’Emilia Romagna, sezione I, decreto cautelare 10 gennaio 2022, n. 7, Pres. Migliozi](#)

Non può essere accolta la richiesta di decreto cautelare *ante causam*, nel caso in cui sia stata avanzata al fine di ottenere dal giudice amministrativo una pronuncia che obblighi l’azienda sanitaria a somministrare all’interessato, quale prima dose di vaccino anti Covid-19, Pfizer (anziché altro vaccino); infatti, la scelta del vaccino da somministrare è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione, sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa; tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell’alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa

configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell'interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.

Normativa ed altre novità di interesse

(12)

[Decreto legge 7 Gennaio 2022, n. 1](#) – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (in G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022; in vigore dall'8 gennaio 2022).